



COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA
Medaglie d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l'Info Point Turistico di Barletta, nel periodo compreso dalla data sottoscrizione del contratto sino al 30/09/2020 – CIG N. Z362C24A0D

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l'Info Point Turistico di Barletta, nel periodo compreso dalla sottoscrizione del contratto sino al 30.09.2020, per un totale complessivo di **344** ore presunte, da svolgere, orientativamente nelle giornate di lunedì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Tale calendario e tale articolazione dell'orario potranno essere soggetti a modifiche, per esigenze organizzative, senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire.

Il servizio di implementazione dovrà essere svolto assicurando la presenza di n. 1 (uno) operatore presso l'Info Point Turistico, nelle giornate e negli orari prestabiliti, avente le seguenti competenze:

Competenze linguistiche : conoscenza della lingua inglese da comprovare mediante apposito attestato e/o qualificazione;

Competenze professionali: essere in possesso del patentino di guida turistica.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL' APPALTO

Il prezzo a base d'asta dell'appalto ammonta a **€ 4.950,00 oltre iva**

L'espletamento del servizio di cui al presente capitolato sarà limitato al seguente periodo: **dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30/09/2020. E' facoltà della Stazione Appaltante poter dare inizio al servizio, sotto riserva di legge, dalla data di sottoscrizione del verbale relativo alla consegna delle attività di potenziamento, nelle more che venga sottoscritto il contratto.**

L'appalto è a misura. L'aggiudicatario nulla potrà pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato per il periodo contrattuale. Egli è tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza diritto a reclamare alcunché. In caso di aumento delle prestazioni, il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite.

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE E CRITERIO

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 con il criterio del **minor prezzo** rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate e/o incomplete.

La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 95 c. 12 del D.LGS. N° 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'amministrazione, inoltre, potrà:

- procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- procedere al sorteggio pubblico in caso di offerte uguali.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti previsti all'art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) Assenza dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. N° 50/2016.
- b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d'appalto;
- c) capacità tecnica, ai sensi dell'art 83 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016 da provare mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver maturato un'esperienza professionale in servizi connessi all'oggetto dell'appalto (a mo' di esempio: informazione e accoglienza turistica, attività connesse alla promozione del turismo), nell'ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, per conto di enti pubblici o privati ;
- d) essere in regola con i pagamenti INAIL e INPS.

Con riferimento al requisito indicato alla lett. c) i concorrenti dovranno indicare per ciascuna prestazione il committente, il luogo, l'oggetto del servizio, la data di inizio e di fine dello stesso, e l'importo, allegando, se richiesta nella lettera di invito, apposita documentazione comprovante quanto dichiarato.

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto comprendono :

- a) **Front-office e apertura al pubblico;**
- b) **Informazione e accoglienza turistica;**
- c) **Attività di back office consistente nella rilevazione dei dati relativi all'utenza;**
- d) **Varie ed eventuali.**

Lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto sono condizionate alla preventiva firma del DUVRI. Al presente Capitolato è allegato il pre DUVRI.

Si evidenzia che i costi derivanti dai rischi di interferenza sono pari a 0 (zero).

ART. 6- DOCUMENTAZIONE

L'espletamento della procedura si svolgerà mediante l'invio ai agli operatori economici individuati mediante apposita indagine, la documentazione qui di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) **Dichiarazione assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali**, ai sensi dell'art. 80, commi 1,2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., firmata digitalmente;
- 2) **capitolato speciale d'appalto** firmato digitalmente per accettazione delle condizioni ivi contenute;
- 3) **Dichiarazione sul possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 4, lett. c)** firmata digitalmente sull'apposito modello;
- 4) **Idonea documentazione attestante che l'operatore/gli operatori da adibire all'Info Point Turistico sia/siano in possesso di valido patentino di guida turistica, e che sia/siano in grado di esprimersi in lingua inglese (attestati rilasciati da enti pubblici e/o privati, da scuole specializzate nell'insegnamento di lingue estere, etc);**
- 5) DGUE firmato digitalmente;
- 6) Curriculum Vitae dell'operatore economico;
- 7) Dichiarazione mediante la quale l'operatore economico si rende disponibile a iniziare il servizio anche sotto riserva di legge, nelle more della sottoscrizione del contratto, ben conscio che nel caso di esito sfavorevole sulle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'incarico s'intenderà automaticamente risolto senza che l'operatore economico possa pretendere alcunché.

B) OFFERTA ECONOMICA, firmata digitalmente. L'offerta economica dovrà contenere oltre all'importo complessivo offerto (iva esclusa) riferito alle 344 ore da svolgere, anche il costo orario medio (iva esclusa). Per esemplificare:

OFFERTA ECONOMICA: Costo Orario Medio (iva esclusa) X 344 = **Totale importo offerto (iva esclusa)**

GLI IMPORTI DOVRANNO ESSERE INDICATI SIA IN CIFRE CHE IN LETTERE

NOTA BENE: LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SULL'OFFERTA ECONOMICA E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 8 - ONERI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di ogni e qualsivoglia danno a persone/cose/animali comunque verificatosi durante l'esecuzione del servizio e sono a suo carico tutte le spese relative ad ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Barletta.

L'Appaltatore è, pertanto, obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, per tutta la durata delle attività previste nel presente disciplinare, che comprenda la responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) per i rischi inerenti la attività svolta in relazione al presente appalto, con l'estensione nel novero dei terzi della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti e con massimale, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo pari a € 1.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro ed € 500.000,00 (cinque milioni/00) a persona/cosa/animali.

ART. 9 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi del personale comunque da esso dipendente le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, onde ottemperare agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 10 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

La liquidazione della fattura sarà eseguita a conclusione del servizio, entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del documento contabile.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. l'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11- STIPULA DEL CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione e debitamente comunicato, mediante la sottoscrizione di apposita lettera di incarico

2. È vietata la cessione del contratto.

ART. 12 - CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, senza obbligo di preavviso.
- La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e di richiedere idonea documentazione comprovante la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti.

Art. 13 - PENALITÀ. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

In caso di inadempienza del servizio, la ditta appaltante dovrà rifondere i danni causati dalla non attivazione del servizio previsto.

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, possono costituire giusta causa di rescissione del contratto reiterati, comunque superiori a due, inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.

Nel caso di affidamento sotto riserva di legge, costituisce, altresì, motivo di risoluzione, il mancato possesso dei requisiti previsti al precedente art. 4, risultante dalla verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento all'operatore economico delle sole prestazioni già effettuate senza che l'operatore abbia a pretendere, in aggiunta, alcunché. Al verificarsi di tale circostanza la Stazione Appaltante potrà affidare l'incarico all'operatore economico che occupa, in graduatoria, la posizione immediatamente successiva.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.) e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Agli effetti della suddetta normativa la Stazione Appaltante assume la funzione di Responsabile del trattamento.
3. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Barletta, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente disciplinare e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16– DISPOSIZIONI FINALI

1. L'aggiudicatario si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore, ed in particolare al "Codice dei Contratti Pubblici" D. Lgs. 50/2016 e s.m. i.

Allegati:

PRE DUVRI



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ELABORAZIONE PRELIMINARE

CONTRATTO D'APPALTO: Potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l'Info Point Turistico di Barletta

Lotto CIG N. Z362C24A0D

Firme:

**COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA –
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Info Point Turistico
Corso G. Garibaldi n.204/206**

La Dirigente **dott.ssa Santa SCOMMEGNA** _____

DITTA APPALTATRICE:

Il Legale Rappresentante _____

REDATTORE DUVRI:

ing. Vito SCIRUICCHIO



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL COMMITTENTE**
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 4. DATI DELLE AZIENDE**
- 5. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DURANTE I LAVORI**
- 6. ATTIVITÀ E/O FASI LAVORATIVE INTERFERENTI**
- 7. RISCHI SPECIFICI**
- 8. RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE GENERANTI RISCHI**
- 9. RISCHI GENERATI DALLE ATTIVITÀ INTERFERENTI**
- 10. COSTI PER LA SICUREZZA**
- 11. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA**
- 12. CONCLUSIONI**

ALLEGATI

- **Misure di prevenzione e protezione generali**
- **Verbale**
- **Art. 26 del D.Lgs 81/08 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs 106/09**
- **DVR Ditta Appaltatrice**



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

1. INTRODUZIONE

Questo documento disciplina i rapporti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro tra il **Comune di Barletta – Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive**, a Corso G. Garibaldi n. 204/206 (Committente) e la ditta/impresa (Appaltatrice), e raccoglie le principali informazioni e prescrizioni, finalizzate a fornire all'appaltatrice indicazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro, qui individuati con i locali del Comune di Barletta del settore interessato dal servizio, in cui dovrà svolgere le proprie attività lavorative, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate per le proprie attività, come previsto dall'art 26, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/08 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs 106/2009.

Il presente documento integra il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento della gestione dei **“SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELL'INFO POINT TURISTICO ESTATE 2020”**

Lotto CIG N. Z362C24A0D

Il succitato articolo 26 del D.L.vo 81/08, specifica inoltre:

Comma 2

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Comma 3

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera “e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura”.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”

3-bis” Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”

Quindi, nel complesso, promuove la cooperazione tra i DDL coinvolti nelle attività oggetto dell'appalto, al fine della realizzazione e del costante mantenimento dei massimi livelli di sicurezza possibili.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

2. VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Prima dell'affidamento dei lavori, il DDL committente deve procedere ad attivare quanto segue:

- Verificare l'effettiva idoneità tecnica e professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, mediante acquisizione della documentazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di altra documentazione (autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa, in relazione alle attività da svolgere;
- Elaborare ed allegare al contratto il DUVRI, costituito dal presente documento, che sarà poi integrato con tutte le specifiche informazioni riguardanti le interferenze durante le attività, da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà quindi produrre un proprio documento operativo sui rischi connessi alle specifiche attività da svolgere, coordinato con il presente DUVRI.

Nel caso in cui si manifestasse una inosservanza o inadempienza alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, o in caso di pericolo imminente, il Committente e/o l'Appaltatore, potranno ordinare la immediata sospensione dei lavori.

Potrà essere ordinata la ripresa solo dopo che i suddetti si saranno nuovamente coordinati ed assicurati del ripristino o dell'integrazione di tutte le condizioni di sicurezza previste ed il rispetto della normativa.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Barletta – Settore **POLITICHE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE- INFO POINT TURISTICO**, a Corso G. Garibaldi n.204/206, con il presente appalto, intende affidare, per la durata dalla sottoscrizione del contratto sino al 30.09.2020,

l'espletamento del servizio di **Potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l'Info Point Turistico di Barletta**

- **Lotto CIG N.**

In particolare il Fornitore è obbligato allo svolgimento delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art.1 – OGGETTO DELL'APPALTO e all'art. 5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

DURATA DEI LAVORI:

L'affidamento del Servizio previsto L'appalto avrà la durata presunta **mesi 4 (quattro)**, comunque dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna.

BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Le prestazioni oggetto dell'appalto comprendono :

- a) **Front-office e apertura al pubblico;**
- b) **Informazione e accoglienza turistica;**
- c) **Attività di back office consistente nella rilevazione dei dati relativi all'utenza;**
- d) **Varie ed eventuali.**



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

4. DATI DELLE AZIENDE

ENTE APPALTANTE

Ragione Sociale	COMUNE DI BARLETTA – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dirigente	dott.ssa Santa SCOMMEGNA
Sede	Corso G. Garibaldi n.204/206
Datore di Lavoro	dott.ssa Santa SCOMMEGNA
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	ing. Vito SCIRUICCHIO
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	geom. Ruggiero LEONE p.i. Michele RIZZITELLI
Medico Competente	dott.ssa Ilaria TATÒ

Sede dei lavori:

Ente Appaltante	COMUNE DI BARLETTA – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tipologia dell'appalto	Servizio di Potenziamento del servizio di informazione accoglienza turistica presso l'Info Point Turistico Barletta
UNITÀ PRODUTTIVA/LUOGO DI LAVORO	Corso G. Garibaldi n. 204/206
Località	BARLETTA



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

DITTA/IMPRESA APPALTATRICE:

(da compilare prima della sottoscrizione del contratto a cura della ditta/impresa appaltatrice)

Ragione Sociale	
Legale Rappresentante	
Sede Legale	
Settore Produttivo	
Datore di Lavoro	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	

PERSONALE DELLA DITTA/IMPRESA APPALTATRICE COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

(vedasi POS/DVR specifico fornito dall'impresa appaltatrice)

Numero Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Qualifica



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

5. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DURANTE I LAVORI

Disposizioni generali del Committente per eliminare o ridurre i rischi

Non potrà essere avviata alcuna lavorazione da parte della Ditta/Impresa Appaltatrice all'interno dei luoghi di lavoro, individuati con le sedi del **Settore SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE** del Comune di Barletta, se non dopo la sottoscrizione del verbale di coordinamento allegato al presente documento.

- Qualsiasi inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che possa dare origine a pericolo grave o imminente, darà diritto al Committente e/o all'Appaltatore di interrompere immediatamente i lavori.
- Il Committente e l'Appaltatore, coordinandosi tra loro, potranno interrompere le attività per sopraggiunte nuove interferenze, se giudicate rischiose, riprendendole soltanto al ripristino dei massimi livelli di sicurezza.
- L'appaltatore è tenuto a segnalare al Committente tutte le eventuali variazioni.
- Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto deve essere inquadrato, formato, informato, addestrato, attrezzato per le attività da svolgere e dovrà esporre costantemente, durante la presenza in cantiere, apposito tesserino identificativo con dati dell'Impresa di appartenenza, proprie generalità, fotografia e qualifica (art. 26 comma 8 D.Lgs 81/08 e smi).
- Il personale impiegato nelle attività deve comprendere addetti all'emergenza e al primo soccorso debitamente formati, , forniti costantemente di dotazione di primo soccorso, di idonei sistemi di comunicazione con l'interno e con l'esterno per la segnalazione di eventuali emergenze.



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

6. ATTIVITÀ E/O FASI LAVORATIVE INTERFERENTI

<i>COMUNE DI BARLETTA</i>			
<i>SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI</i>			
Attività interferenti Fasi di lavoro interferenti	Dal giorno	Al giorno	Prescrizione
Attività del personale interessato dall'appalto	Per tutta la durata del contratto		<ul style="list-style-type: none">- Prestare attenzione alla segnaletica di sicurezza- Divieto del personale del Settore di partecipare in qualsiasi modo all'attività lavorativa della Ditta Appaltatrice
Espletamento servizio oggetto dell'appalto	Per tutta la durata del contratto		<ul style="list-style-type: none">- Durante il servizio prestare attenzione alla segnaletica di sicurezza installata in sede- Coordinarsi con il personale del Settore e mantenere attivi i collegamenti- Astenersi da prendere iniziative personali- In caso di emergenza seguire le istruzioni del personale addetto del Settore



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.


7. RISCHI SPECIFICI

Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro coincidenti con i locali degli uffici afferenti al **Settore SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE** del Comune di Barletta.

Per quanto concernono gli adempimenti normativi sulla sicurezza del lavoro, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e del Comune di Barletta, in qualità di Datore di Lavoro

dichiara che :

- ha provveduto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81\08 con particolare riferimento alla valutazione del rischio da cui è tratta l'informativa di seguito riportata e stabilito il seguente Organigramma della Sicurezza



Si precisa che l'adempimento alle prescrizioni poste dalla disciplina in oggetto a carico della committenza, e del titolare dei luoghi di lavoro in cui si espletano le attività previste dall'appalto, escludono in ogni caso gli obblighi e le responsabilità circa la prevenzione e protezione dei rischi specifici dell'attività dell'appaltatrice.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

Le aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto, coincidono le seguenti:

Aree di Lavoro

Numero	Nome
1	area.1. Servizio Sviluppo del Territorio
2	area.2. Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
3	area.3. Servizio Politiche Attive del Lavoro
4	area.4. Assessorato
5	area.5. Info Point Turistico
6	area.6. Ufficio Marketing

Al fine di eliminare o ridurre, per quanto possibile, le interferenze tra le varie attività o fasi di lavoro previste nel corso del presente appalto, anche in funzione dell'attività proprie del Settore di cui trattasi, delle caratteristiche dei siti, sono stati evidenziati i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di cui trattasi, interessati dalle attività oggetto del presente appalto.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

Fattori di rischio	1	2	3	4	5	6
1. Aree di transito						
2. Strutture e spazi di lavoro	x	x	x	x	x	x
3. Scale/Rampe	x	x	x	x	x	x
4. Macchine/Apparecchiature						
5. Attrezzi manuali						
6. Manipolazione manuale di oggetti						
7. Immagazzinamento di oggetti	x	x	x	x	x	x
8. Impianti elettrici	x	x	x	x	x	x
9. Apparecchi a pressione						
10. Reti e apparecchi distribuzione gas						
11. Apparecchi di sollevamento (ascensori e montacarichi)	x	x	x	x	x	
12. Mezzi di trasporto/Autoveicoli						
13. Rischi di incendio ed esplosione	x	x	x	x	x	x
14. Rischi per la presenza di esplosivi						
15. Rischi chimici						
16. Esposizione ad agenti chimici						
17. Esposizione ad agenti cancerogeni						
18. Esposizione ad agenti biologici						
19. Ventilazione industriale						
20. Riscaldamento e condizionamento	x	x	x	x	x	x
21. Esposizione a rumore	x	x	x	x	x	x
22. Esposizione a vibrazioni						
23. Microclima termico						
24. Esposizione a radiazioni ionizzanti						
25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti						
26. Illuminazione degli spazi e delle postazioni di lavoro	x	x	x	x	x	x
27. Carico di lavoro fisico						
28. Carico di lavoro mentale	x	x	x	x	x	x
29. Lavoro al videoterminale	x	x	x	x	x	x

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI SI RIMANDA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICO DEL SETTORE ai quali l'Appaltatore potrà fare riferimento per le necessarie considerazioni e per le ulteriori misure da realizzare per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi da interferenza durante le attività.



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

Di seguito si illustrano, i rischi più frequenti presenti nei luoghi di lavoro, oggetto dello specifico appalto:

COMUNE DI BARLETTA		
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
SCIVOLAMENTO	Le superfici di transito potrebbero essere bagnate, con possibilità di causare cadute con traumi ecc., di diversa gravità.	Transitare con estrema attenzione. Utilizzare DPI adeguati
ELETTROCUZIONE	Gli impianti elettrici sono adeguati alla al dpr 37/08.	Qualora autorizzati all'uso dell'energia elettrica, utilizzare l'impianto nel rispetto dei requisiti di sicurezza con attrezzature conformi alle norme vigenti.
SCARSA ILLUMINAZIONE	Tutti i luoghi di lavoro sono convenientemente illuminati da luce artificiale e/o da luce naturale diretta.	Segnalare immediatamente eventuali esigenze al referente del Settore.
USO IMPROPRIO DI MACCHINE ATTREZZATURE E UTENSILI	Le attrezzature del Settore sono tutte conformi alla normativa di sicurezza.	Viene fatto divieto a chiunque di utilizzare macchine, attrezzature ed utensili in dotazione al Settore. Qualora in via eccezionale per la ditta appaltatrice si rendesse necessario utilizzare macchine, attrezzature ed utensili della Committente, dovrà farne richiesta scritta e dovrà essere formalmente autorizzata. Il Referente in questo caso può mettere a disposizione il libretto di uso e manutenzione.
RUMORE	Si è provveduto alla Valutazione del Rumore come da normativa vigente. L'esposizione media giornaliera in tutti i locali non supera i limiti di legge per cui il rischio è basso.	Evitare per quanto possibile l'uso di attrezzature rumorose in modo continuativo.



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

COMUNE DI BARLETTA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
INCIAMPI E CADUTE PER MATERIALI A TERRA	Possibile presenza di materiali vari a terra.	<p>Prestare molta attenzione all'eventuale presenza di materiale a terra che potrebbe essere causa di inciampo e cadute.</p> <p>Tutte le imprese esterne che hanno necessità di stoccare loro materiali devono farsi assegnare le aree opportune.</p> <p>E' vietato abbandonare materiali vari sui luoghi di lavoro.</p>
LAVORAZIONI CONTEMPORANEE	All'interno del Settore potrebbero operare più imprese con contratti d'appalto specifici.	<p>Non è consentito interagire con le attività non di propria competenza, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal personale addetto.</p> <p>L'attività va segregata e/o segnalata.</p> <p>Gli operatori esterni possono accedere ai soli locali per i quali sono stati autorizzati in funzione dei lavori e/o prestazioni (vedi contratto) ed accedere ai servizi utilizzando le vie indicate.</p>



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

COMUNE DI BARLETTA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
INCENDIO	Presenza di materiali infiammabili	<p>Il Settore ha provveduto ad eseguire la valutazione del rischio specifico e ad elaborare il Piano per la gestione delle Emergenze. Sono presenti i presidi antincendio previsti dalla norma e personale formato per la gestione delle emergenze.</p> <p>Per ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio è vietato fumare, utilizzare fiamme libere, qualora tale attività fosse indispensabile trovare area adeguata, segregarla e segnalarla.</p> <p>In caso di spargimento di sostanze infiammabili avvisare prontamente il Referente del Settore</p> <p>L'informazione di base viene fornita nel momento in cui l'operatore si presenta al referente come definito nel contratto.</p>
COINVOLGIMENTO IN UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO	E' possibile dover fare fronte ad eventuale infortunio e/o malore di lavoratori e/o utenti	<p>Il Settore ha provveduto alla formazione e alla nomina degli addetti al primo soccorso aziendale.</p> <p>Qualora l'operatore si trovi nella necessità di attivare un intervento di primo soccorso, avvisare Referente del Settore.</p>



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

Rischi generati dalle attività dell' Appaltatore

La Ditta Appaltatrice, che dovrà operare presso i luoghi di lavoro previsti dal Contratto d'Appalto, deve preventivamente prendere visione degli ambienti e dei luoghi nei quali si svolgeranno le attività, di tutte le installazioni impiantistiche e strutturali, delle planimetrie e della segnaletica riportanti le vie di fuga, sempre presenti se obbligatorie o necessarie nel contesto delle attività, e di tutte le installazioni ed i riferimenti da utilizzare in caso di emergenza.

Dovranno altresì comunicare preventivamente, al Responsabile dei Lavori ed al RSPP, le eventuali variazioni temporanee all'ambiente di lavoro interessato, rese obbligatorie o necessarie dalle attività da svolgere (chiusura di porte, sbarramenti, delimitazioni, installazioni etc...),.

È fondamentale, inoltre, lo scambio dei vari recapiti telefonici tra le figure della Ditta Appaltatrice e i Referenti del Comune di Barletta operanti sul posto o comunque coinvolti nell'andamento delle attività, in modo da potere avere la possibilità di contatto immediato e costante durante tutta la durata dei lavori.

Ogni attività deve prevedere preventivamente:

- L'informazione immediata dei responsabili del Comune (Responsabile dei lavori e RSPP) in caso di emissioni accidentali di inquinanti in atmosfera, acqua o suolo.
- Capacità di intervento immediato del personale dell'Appaltatore (comprendente un congruo numero di operatori, debitamente addestrati ed attrezzati al primo soccorso ed all'antincendio, dotati di apparecchiature per le comunicazioni) per le primissime necessità in caso di emergenza



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

8. RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ DELL' APPALTATORE GENERANTI RISCHI

Descrizione Attività	Misure Preventive	Provvedimenti Procedure Adottate	Note
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO D INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO L'INFO POINT TURISTICO DI BARLETTA	Formazione, informazione, addestramento del Personale Obbligo di attenersi alle misure di prevenzione incendi Utilizzo di apposita Cartellonistica	Fornire rilevanza dell'idoneità alla mansione del personale impiegato dal'Appaltatore Fornire rilevanza delle attività di formazione, informazione ed addestramento, del personale della Ditta Appaltatrice Contatto continuo col personale del Comune di Barletta del Settore di riferimento	



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

9. RISCHI GENERATI DALLE ATTIVITÀ INTERFERENTI

Il Comune di Barletta, ha effettuato una analisi preliminare dei Rischi minimi generati da interferenze concretamente ipotizzabili, tra le attività proprie dei propri lavoratori e degli utenti delle sedi interessate dall'appalto, di eventuali altre imprese o fornitori (per ex manutentori) di ridette sedi, e le attività dell'Appaltatore nel corso delle attività previste dal presente appalto.

Tali Rischi sono schematicamente riportati nella tabella che segue, ed hanno lo scopo di fornire all'Appaltatore lo spunto per le proprie considerazioni.

In base alle proprie considerazioni, l'Appaltatore dovrà procedere alle proprie valutazioni e quindi apportare alla suddetta analisi elaborata dal Committente tutte le modifiche e/o integrazioni, derivanti dalle effettive modalità operative che intenderà seguire durante i lavori e che dovrà chiaramente esplicitare in un proprio documento definitivo, da presentare al Comune di Barletta per il necessario ulteriore coordinamento, prima dell'avvio dei lavori.

Descrizione Attività	Misure Preventive	Provvedimenti Procedure Adottate	Note
L'appalto prevede l'Affidamento del servizio di Potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l'Info Point Turistico di Barletta	Qualsiasi attività o lavorazione deve essere eseguita previo coordinamento costante tra l'Appaltatore ed il Referente del Comune.	E' stato pianificato il costante coordinamento tra le parti.	



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

10. COSTI PER LA SICUREZZA

L'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dall'art.16 del D. Lgs. 106/2009, sancisce:

comma 5

*“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni” a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. **“I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.”** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.*

I costi suddetti, finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, da considerare per tutta la durata delle attività previste dall'appalto, saranno riferiti agli oneri per **garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi specifici da interferenze previste durante di lavoro oggetto dell'appalto, o per far fronte a particolari necessità in materia di prevenzione e protezione, legate all'appalto stesso.**

Sono pertanto esclusi i costi sostenuti dall'Appaltatore o dal Subappaltatore per la prevenzione e protezione dai rischi specifici della propria attività.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

11. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono catalogabili in due diverse tipologie, più precisamente:

- **costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell'appalto in sé e per sé considerate;**
- **costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze**

tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, attività di terzi estranei, non coinvolti dall'attività di lavori, ma comunque presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro.

Rispetto ai **costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell'appalto**, in sé e per sé considerate, *“resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta”* (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14/11/2007). Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:

- devono essere indicati dall'appaltatore, nell'offerta, in maniera congrua e analitica per singola voce e sono a suo carico;
- non possono essere oggetto di ribasso d'asta;
- il committente deve valutare la congruità *“anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale”*.

Per quanto riguarda i **costi della prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze**, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture la Determinazione n. 3/2008, essi:

- devono essere dal committente adeguatamente valutati;
- non sono soggetti a ribasso;
- non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell'appaltante in caso di valutazione anomala dell'offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dallo stesso committente.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

- se i D.U.V.R.I. “dinamici” richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, per i quali non sono state rilevate interferenze.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare - in analogia con quanto previsto nel D. Lgs 81/08, allegato XV punto 4.1 per gli appalti di lavori e, in riferimento alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 3 del 5 marzo 2008, lettera B, all’art. 7 del DPR 222/2003:

- a) gli apprestamenti (opere provvisoriali);
- b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavorazioni interferenti,
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente)
- d) i mezzi e i servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all’uso comune dei apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del committente (es.: DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo).

Si precisa che, nel caso di cui trattasi, per quanto attiene il calcolo dei costi relativi alle interferenze, ci si ritrova nelle condizioni riportate nei due comma precedenti.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti voci di spesa per gli apprestamenti, i dispositivi e, in generale, per le misure di prevenzione e protezione, riferite alle attività che generano interferenza ed i soggetti destinatari del provvedimento:

Misure di prevenzione e protezione per rischi da interferenze	DESTINATARI		
	Appaltatore	Altri Appaltatori	Subappaltatori
1) Segnaletica di servizio	D	NP	NP
2) Riunioni di cooperazione e coordinamento in fase di avvio dei lavori	D	NP	NP
3) Eventuali spese extra	NP	NP	NP

LEGENDA		
NP	Non presenti	Il soggetto (altro appaltatore, subappaltatore) non è presente in fase iniziale ma potrebbe subentrare successivamente. La necessità di dotare il soggetto del dispositivo o di approntare la misura di prevenzione/protezione deve essere valutata in fase di aggiornamento del D.U.V.R.I. (D.U.V.R.I. dinamico)
D	Già in dotazione/previsti	La misura di prevenzione/protezione è già esistente perché prevista nel P.O.S. o nel D.V.R.
X	Da computare	La misura di prevenzione/protezione è necessaria al fine di evitare i rischi da interferenza e quindi deve essere valutata ed indicata nel bando di gara/contratto.

In fase di elaborazione del DUVRI dinamico o in corso di esecuzione del contratto, potrebbe verificarsi la necessità di modificare il documento per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo, incidenti sulle modalità di esecuzione, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenze. A tal riguardo il committente dovrà predisporre, tra le somme a disposizione, una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere (voce: "eventuali spese extra").



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

12. CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, ed i relativi allegati sono stati elaborati dal SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - Corso G. Garibaldi n. 204/206 - del Comune di Barletta (Committente) ai sensi dell'Art. 26 comma 3, 5, D. Lgs 81/08 così come modificato dall'art.16 del D. Lgs 106/09 .

Barletta,

- per la ditta Committente

- per la ditta Appaltatrice

Allegati:

- Misure di prevenzione e protezione generali
- Verbale
- DVR/POS Ditta Appaltatrice
- Art. 26 del D.Lgs 81/08 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs 106/09



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. Esporre sempre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art. 6 L. 123/07)
2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell'azienda Committente.
4. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Prima di effettuare un intervento in aree dove è in corso altra attività, concordare con il referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione.



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

VERBALE DELLE INTERFERENZE

In relazione all'appalto affidato dal **SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE** - Corso G. Garibaldi n. 204/206 - del Comune di Barletta (Committente), alla ditta/impresa/società (Appaltatrice), con sede in avente per oggetto l'**Affidamento del servizio di "POTENZIAMENTO DELL'INFO POINT TURISTICO"** **Lotto CIG N.** della Committente con Contratto del i sottoscritti in qualità di con sede in Barletta a via n... con il sig.....in qualità di Legale Rappresentante ditta/impresa/società,.....

DICHIARANO

- di aver letto e compreso quanto indicato nel presente Documento di cui ha ricevuto copia dalla Committente tramite il Datore di Lavoro;
- di aver ricevuto precise e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dall'attività dell'impresa Appaltatrice, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo all'art. 26 del D.Lgs 81/08 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs 106/09;
- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive :
 - Nell'esecuzione di qualunque genere di lavori di sua specifica competenza deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Committente. Essa inoltre, a propria cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità sua e del personale tecnico preposto ed incaricato, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie;
 - Per l'esecuzione dei lavori deve essere impiegato personale competente ed idoneo, adeguatamente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.

- L'ingresso di minori di età all'interno dei luoghi di lavoro deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della Committente, in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di lavoro minorile. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro e dalla zona loro assegnata, senza giustificato motivo;
- E' fatto divieto alla di utilizzare materiali, macchine, impianti ed attrezzature di proprietà della Committente, se non espressamente autorizzato nel contratto di appalto;
- La DITTA APPALTARICE deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale;
- La DITTA APPALTARICE dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale;
- Il personale della DITTA APPALTARICE deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici, nonché alla definizione dei livelli di accesso ed alla colorazione della tessera di riconoscimento.
- In riferimento al presente documenti la DITTA APPALTARICE dichiara di aver compreso i contenuti e di far osservare le disposizioni ai propri dipendenti
- di assumersi le responsabilità per infortuni e/o danneggiamenti accaduti ai propri dipendenti qualora accadesse in luoghi diversi da quelli concordati nei livelli di accesso.

Il Responsabile della DITTA APPALTARICE

Il Committente

Data e firma



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione così come modificato dall'art.16 del D.L.vo 106 del 03.08.2009

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: *“sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”*:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori *“ai servizi e alle forniture”* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera *“e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture”*. Ai contratti



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il

mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”.

“I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.”.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora



COMUNE di BARLETTA

Data Redazione



DUVRI

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e D.lgs 106/09 art.16 e s.m.i.

in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.